

S. 152 / Nr. 46 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 62 III 152

46. Sentenza 15 ottobre 1936 nella causa Lafranchi.

Seite: 152

Regeste:

1. L'eccezione di perenzione dell'esecuzione può essere invocata senza limitazione di termini.
2. Se il creditore vuole che il pignoramento da lui chiesto non sia eseguito può farlo solo rinunciando alla sua domanda. Non è invece ammissibile una domanda di rinvio del pignoramento ad una data fissata dallo stesso creditore.

Art. 88, 89 LEF.

1. Das Erlöschen der Betreibung infolge Zeitablauf kann jederzeit eingewendet werden.
2. Will der Gläubiger trotz des von ihm gestellten Fortsetzungsbegehrens nicht, dass eine Pfändung vollzogen werde, so bleibt ihm nichts anderes als der Rückzug seines Begehrens übrig. Unzulässig ist das Begehren um Verschiebung des Pfändungsvollzuges auf einen vom Gläubiger bestimmten späteren Zeitpunkt.

SchKG Art. 88, 89.

1. Le moyen tiré de la péremption de la poursuite est opposable en tout temps.
2. Si, après avoir requis la continuation de la poursuite, le créancier ne veut pas que la saisie intervienne, il doit révoquer sa réquisition, mais il ne peut demander le renvoi de la saisie jusqu'à l'époque choisie par lui.

Art. 88 et 89 LP.

A. – Nell'esecuzione N. 5750, il cui precetto fu notificato al debitore Virgilio Lafranchi a Maggia l'undici luglio 1935, il creditore Serafino Ramelli domandava addì 8 luglio 1936 il pignoramento, che l'Ufficio di Vallemaggia fissava al 20 luglio. Ad istanza, sembra, del creditore l'esecuzione del pignoramento fu poi successivamente rinviata al 22 e al 28 luglio. A quest'ultima data, il procuratore del creditore chiedeva il rinvio del pignoramento al 25 agosto e l'ufficio accettava la domanda mandando lo stesso giorno un avviso in questo senso.

Con reclamo 24 agosto 1936 il debitore domandava l'annullamento dell'avviso del 28 luglio opponendogli, accanto ad argomenti che non sono più controversi in questa sede, che l'esecuzione era perenta perché più di

Seite: 153

un anno era trascorso dal precetto alla domanda di proseguimento dell'esecuzione.

B. – Con decisione 12 settembre 1936, l'Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino ha respinto il reclamo dichiarando che i rinvii a data fissa del pignoramento concessi dall'ufficio non erano legali ma non importavano però la nullità della domanda relativa.

C. – Il Lafranchi ha ricorso contro questa decisione alla Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale riproponendole l'eccezione di perenzione dell'esecuzione.

Considerando in diritto:

1. – Si è con ragione che, nonostante la tardività del reclamo interposto il 24 agosto contro l'avviso di pignoramento del 28 luglio, l'autorità cantonale ha statuito sul merito dell'eccezione di perenzione, la quale è d'ordine pubblico e può quindi essere opposta in ogni tempo.

2. – La procedura susseguente alla domanda di pignoramento è disciplinata dalla legge che prescrive (art. 89 LEF) all'ufficio di procedervi entro il termine di tre giorni dal ricevimento della domanda e non lascia adito alcuno ad un intervento del creditore per quanto riguarda la fissazione della data. Se il creditore vuole che il pignoramento non sia eseguito, può quindi farlo solo rinunciando alla sua domanda (il che implica la necessità di presentarne una nuova se cambia parere) e non chiedendo dei rinvii, a date fisse, del pignoramento, di cui stabilirebbe così egli stesso il momento, in urto alla legge.

In concreto risulta dagli atti della causa che l'esecuzione del pignoramento chiesto addì 8 luglio 1936, entro l'anno dalla notifica (11 luglio 1935) del precetto, è stata rinviata, ad istanza, sembra, del creditore dal 20 al 22 ed al 28 luglio. L'intervento di costui è, in ogni caso, certo per l'ultimo rinvio dal 28 luglio al 25 agosto. In conformità di quanto è stato esposto sopra, quest'ultimo atto del creditore non può essere interpretato che come una rinuncia al pignoramento previsto pel 28 luglio accompagnata da una

Seite: 154

nuova domanda di pignoramento. Il 28 luglio il diritto del creditore di presentare una siffatta nuova domanda era però estinto essendo decorso l'anno dalla notifica del precetto e l'esecuzione deve quindi ritenersi perenta.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: Il ricorso è ammesso